

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Disegno di legge: Norme in materia di attività produttive (C. 5627) (<i>Approvato dal Senato</i>) (Parere alla X Commissione della Camera dei deputati) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
AVVERTENZA	120

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 25 febbraio 1999. — Presidenza del Vicepresidente Guido DONDEYNAZ.

La seduta comincia alle 13.40.

Disegno di legge:

Norme in materia di attività produttive (C. 5627) (*Approvato dal Senato*).

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati).

(*Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, formula la seguente proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni

emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5627, recante norme in materia di attività produttive;

considerato che il suddetto provvedimento, pur non delineando un organico disegno di politica industriale, contiene una serie di interventi mirati alla crescita, in settori cruciali, del sistema produttivo nazionale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

A) in via generale, appare indispensabile che la normativa in discussione sia coerente con i recenti indirizzi di politica legislativa in tema di decentramento (L. n. 59 del 1997 e relativi decreti attuativi): in particolare, tale valutazione di coerenza deve essere effettuata in relazione all'articolo 5 riguardante i mercati agroalimentari all'ingrosso, stante la competenza regionale in materia di fiere e mercati, di

cui all'articolo 117 della Costituzione, e la devoluzione pressoché totale di funzioni in tale settore operata con l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998; inoltre, con riferimento all'articolo 8, che istituisce un fondo nazionale per l'innovazione degli impianti a fune, tale compito sembra ricadere nell'ambito delle funzioni di programmazione triennale del trasporto locale, conferite alle regioni con il decreto legislativo n. 422 del 1997;

B) con riferimento all'articolo 3, si rileva che il rinvio ivi contenuto all'articolo 10 della L. 428 del 1985, è operato nei confronti di una disposizione che risulta parzialmente abrogata dal decreto legislativo n. 430 del 1997;

C) valuti la Commissione di merito l'opportunità di impegnare il Governo — mediante un apposito ordine del giorno — a promuovere azioni di stimolo affinché le regioni adottino una propria specifica legislazione che incentivi l'imprenditoria femminile ».

La Commissione quindi approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 13,50 alle 13,55 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato esaminato:

Esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, per una proposta alle Assemblee in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale.